

Roma, 5 giugno 2009



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

Prot. 25/I/0008307

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – riduzione del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) per i titolari di farmacia.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità per i titolari di farmacia di beneficiare del versamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), nella misura ridotta prevista dall'art. 20, comma 1, punto 1), del D.L. n. 30/1974 (conv. da L. n. 114/1974).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 202, della L. n. 662/1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha disposto l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla L. n. 613/1966, ai soggetti che esercitano, in qualità di lavoratori autonomi, le attività di cui all'art. 49, comma 1, lett. d), della L. n. 88/1989, con la sola esclusione dei professionisti e degli artisti.

In relazione alla possibilità di applicare a tali soggetti la contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) nella misura ridotta l'INPS, con circ. n. 190/2000, ha precisato che la fruizione del citato beneficio può essere riconosciuta solo in presenza di due requisiti, richiesti congiuntamente.

Innanzitutto, si deve trattare di datori di lavoro qualificabili come "commercianti"; inoltre, i medesimi devono essere iscritti negli elenchi nominativi IVS.

Ciò premesso, occorre chiarire che, ai fini previdenziali, i farmacisti devono considerarsi "professionisti" e non "commercianti", in quanto svolgono *prevalentemente* attività professionale consistente nella vendita di prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi

medico-legali, attività che richiede il possesso da parte del titolare del diploma di laurea e della concessione sanitaria per l'esercizio della farmacia.

Ne consegue che il titolare di farmacia, sebbene possa esercitare la propria attività in forma di impresa (art 2238 comma 1. c.c.), in quanto professionista abilitato risulta obbligato esclusivamente all'iscrizione nei confronti della propria Cassa di categoria - ENPAF e tale circostanza preclude l'iscrizione del medesimo alla Gestione commercianti istituita presso l'INPS (cfr. Corte d'Appello Firenze n. 81/2008; Tribunale di Torino n. 1550/2008).

Alla luce delle suddette argomentazioni, si ritiene che nell'ipotesi prospettata non appare sussistere alcuno dei due requisiti sopra indicati, necessari ai fini della fruibilità della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) in misura ridotta, di cui all'art. 20, comma 1, punto 1), del D.L. n. 30/1974.

Si precisa, per completezza, che al di là della specifica attività di vendita di prodotti farmaceutici – che è riservata all'esclusiva professionalità del farmacista – la restante parte dell'attività, consistente di regola nella vendita di prodotti parafarmaceutici (all. IX D.M. n. 375/1988), presenta *“un'indubbia connotazione commerciale ed alla stessa sono, evidentemente, adibiti [anche gli eventuali] coadiutori familiari, non in possesso del titolo di laurea”* (Corte d'Appello Firenze n. 81/2008).

Ci si riferisce, in particolare, al caso in cui il familiare coadiutore partecipi all'attività con carattere di abitudine e prevalenza e non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente.

In sostanza, i coadiutori familiari che collaborano con il farmacista nello svolgimento dell'attività commerciale, essendo preposti soltanto alla vendita di prodotti non farmaceutici, sono tenuti ad iscriversi alla gestione commercianti dell'INPS, a nulla rilevando la circostanza che il titolare di farmacia sia iscritto invece, come detto, ad altra gestione previdenziale (ENPAF).

In tal modo, si consente al medesimo coadiutore di fruire della tutela previdenziale prevista per tale categoria di lavoratori, anche in assenza di obbligo di iscrizione del titolare di farmacia alla Gestione INPS.

Al riguardo, si evidenzia che una diversa interpretazione avrebbe come conseguenza che l'attività prestata dai familiari coadiutori del farmacista rimarrebbe del tutto priva di adeguata tutela previdenziale, in contrasto con la disposizione di cui all'art 38 della Costituzione (cfr. altresì Corte Cost. n. 448/2007).

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

SC/ADB